COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 752/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 1967

che modifica, per quanto riguarda la cioccolata e le altre preparazioni alimentari contenenti cacao, gli allegati I e II del regolamento n. 83/67/CEE

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 28,

Visto il regolamento n. 160/66/CEE del Consiglio del 27 ottobre 1966, relativo all'instaurazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 4, e l'articolo 11,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, con il regolamento n. 83/67/CEE del 18 aprile 1967 [2], il Consiglio ha stabilito le specificazioni tariffarie concernenti le merci cui si applica il regolamento n. 160/66/CEE e determinato gli elementi fissi applicabili a tali merci, nonché i quantitativi di prodotti di base che si considerano entrati nella loro fabbricazione ;

Considerando che, con decisione del 25 luglio 1967, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare le procedure necessarie al fine di ritirare la concessione rilasciata per talune merci di cui alla voce n. 18.06 della tariffa doganale comune ; che attualmente tali procedure sono sufficientemente avanzate per operare le modificazioni che comporta la precitata decisione per quanto riguarda la struttura della nomenclatura doganale fissata dal regolamento n. 83/67/CEE ; che tali modificazioni esigono a loro volta una corrispondente modificazione dei quantitativi dei prodotti di base che si considerano entrati nella fabbricazione delle merci in oggetto, quali risultano determinati dal citato regolamento ; che non è invece necessario modificare le aliquote dei dazi doganali ad valorem costituenti gli elementi fissi applicabili alle importazioni in provenienza dai paesi terzi di dette merci, aliquote fissate e parzialmente sospese dal suddetto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per quanto riguarda la cioccolata e le altre preparazioni alimentari contenenti cacao, voce n. 18.06 della tariffa doganale comune, l'allegato I e l'allegato II del regolamento n. 83/67/CEE sono modificati come indicato rispettivamente all'allegato I e all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 1967.

Per il Consiglio
Il Presidente
K. SCHILLER

[1] GU n. 195 del 28. 10. 1966, pag. 3361/66.
[2] GU n. 81 del 26. 4. 1967, pag. 1597/67.

ALLEGATO I

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquote dei dazi (autonomi)	Aliquote dei dazi risultanti dalla sospensione parziale
1	2	3	4
18.06	**Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao :**		
	A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, contenente in peso :		
	I. 65 % o meno di saccarosio	29,6 % (*)	16 % (*)
	II. più di 65 % di saccarosio	29,6 % (*)	16 % (*)
	B. altre :		
	I. Cioccolata in massa ; articoli in cioccolato, anche ripieni (all'eccezione dei gelati) ; prodotti a base di zucchero contenenti cacao e preparazioni simili a base di prodotti sostitutivi dello zucchero :		
	a) non contenenti saccarosio o con un contenuto in saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) inferiore al 5 % in peso	22,3 % (*)	19 % (*)
	b) altre :		
	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 % in peso, e contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura :		
	aa) inferiore a 50 %, in peso	22,3 % (*)	19 % (*)
	bb) uguale o superiore a 50 %, in peso	22,3 % (*)	19 % (*)
	2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte, in misura :		
	aa) uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 3 %, in peso	22,3 % (*)	19 % (*)
	bb) uguale o superiore a 3 %, e inferiore a 4,5 %, in peso	22,3 % (*)	19 % (*)
	cc) uguale o superiore a 4,5 %, e inferiore a 6 %, in peso	22,3 % (*)	19 % (*)
	dd) uguale o superiore a 6 %, in peso	22,3 % (*)	19 % (*)
	II. Gelati, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura :		
	a) inferiore a 3 %, in peso	22,3 % (*)	19 % (*)
	b) uguale o superiore a 3 %, e inferiore a 7 %, in peso	22,3 % (*)	19 % (*)
	c) uguale o superiore a 7 %, in peso	22,3 % (*)	19 % (*)
	III. non nominate :		
	a) non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso :		
	1. in imballaggi immediati di un contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	22,3 % (*)	19 % (*)
	2. altre	22,3 % (*)	19 % (*)
	b) altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura :		
	1. uguale o superiore a 1,5 % e uguale o inferiore a 6,5 %, in peso.:		
	aa) in imballaggi immediati di un contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	22,3 % (*)	19 % (*)
	bb) altre	22,3 % (*)	19 % (*)
	2. superiore a 6,5 % e inferiore a 26 %, in peso	22,3 % (*)	19 % (*)
	3. uguale o superiore a 26 %, in peso	22,3 % (*)	19 % (*)

(*) **Inoltre, è riscosso un elemento mobile fissato dalla Commissione alle condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento n. 160/66/CEE.**

ALLEGATO II

N. della tariffa	Designazione delle merci	Grano tenero	Grano duro	Segala	Orzo	Granoturco	Riso	Zucchero	Melassa	Latte in polvere PG 02	Latte in polvere PG 03	Burro PG 14
		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
18.06	**Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao :**											
	A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, contenente in peso :											
	I. 65 % o meno di saccarosio							60				
	II. più di 65 % di saccarosio							100				
	B. altre :											
	I. Cioccolata in massa ; articoli in cioccolato, anche ripieni (all'eccezione dei gelati) ; prodotti a base di zucchero contenenti cacao e preparazioni simili a base di prodotti sostitutivi dello zucchero :											
	a) non contenenti saccarosio o con un contenuto in saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) inferiore al 5 %, in peso					80				22		
	b) altre :											
	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 % in peso e contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura :											
	aa) inferiore a 50 %, in peso							45				
	bb) uguale o superiore a 50 %, in peso							55				
	2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte, in misura :											
	aa) uguale o superiore a 1,5 % o inferiore a 3 %, in peso							55		11		
	bb) uguale o superiore a 3 % e inferiore a 4,5 %, in peso							55		16		
	cc) uguale o superiore a 4,5 % e inferiore a 6 %, in peso							50		22		
	dd) uguale o superiore a 6 %, in peso							50		28		
	II. Gelati contenenti materie grasse provenienti dal latte, in misura :											
	a) inferiore a 3 %, in peso							25			10	
	b) uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %, in peso							20		23		
	c) uguale o superiore a 7 %, in peso							20		35		
	III. non nominate :											
	a) non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso :											
	1. in imballaggi immediati di un contenuto netto inferiore o uguale a 500 gr							10			70	
	2. altre							10			70	
	b) altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte, in misura :											
	1. uguale o superiore a 1,5 % e uguale o inferiore a 6,5 %, in peso :											
	aa) in imballaggi immediati di un contenuto netto inferiore o uguale a 500 gr							50		16		
	bb) altre							50		16		
	2. superiore a 6,5 % e inferiore a 26 % in peso							10		85		
	3. uguale o superiore a 26 %, in peso	Regime del n. 21.07 da E II a V										